

Segreteria Generale

Affari Legali – Giustizia Sportiva

Roma 05 giugno 2026

Sig. Diego D'Antò

Via Zavattarello, 13

00188 Roma

Tramite mail: [bemvindo1@virgilio.it](mailto:bemvindo1@virgilio.it)

e

Procura Federale

Tramite mail: [segreteria.procurafederale@federnuoto.it](mailto:segreteria.procurafederale@federnuoto.it)

Pc

GUG

**OGGETTO: Tribunale Federale I Sezione Procedimento 13/FIN/2026; Decisione 6/2026 del 28/05/2026.**

Si trasmette in allegato il provvedimento della Prima sezione del Tribunale Federale depositato in data 27/05/2026.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
Antonello Panza



**TRIBUNALE FEDERALE I SEZIONE**

**PROCEDIMENTO 13/FIN/2026**

**DEFERIMENTO DIEGO D'ANTO' (tess. FIN. 469156)**

**DECISIONE 6/2026 DEL 28.05.2026**

Il giorno 28 maggio si è riunita la prima sezione del Tribunale Federale della F.I.N. composta dagli Avv.ti Adriano Sansonetti, Presidente, Roberto Rinaldi e Massimo Mamprin quali componenti; svolge le funzioni di segreteria la Dott.ssa Ilaria Crescenzi

**PREMESSO CHE**

- il Procuratore Federale, in data 28.04.2026 deferiva al Tribunale Federale – sezione I, il sig. Diego D'Antò (tess. n. 469156), per violazione degli artt. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva, degli artt. 1, 2, 5 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo, degli artt. 12 e 17 del Regolamento Organico, dell'art. 6 Statuto FIN, dell'art. 13 bis Statuto CONI, degli artt. 5 (parti III e IV), 6.1 e 6.6 del Codice Etico e di Comportamento degli Ufficiali di Gara e, in ogni caso, dei principi di lealtà, correttezza e probità;
- la Procura Federale, in particolare, contestava al deferito, ufficiale di gara FIN, designato in giuria in occasione dell'incontro di pallanuoto categoria Juniores "B" Olympic Roma B – Swimming C, disputato il 25.01.2026 presso l'impianto del Foro Italoico in Roma, di avere rivolto al termine della gara a più atleti minorenni espressioni ingiuriose, minacciose e gravemente diseducative, accompagnate da gestualità esplicita ed offensiva, consistite, tra l'altro, nell'ingiungere agli stessi di allontanarsi, con espressioni volgari del tenore: "ve ne dovete andare affanculo" e nel proferire minacce del tenore: "vi gonfio di botte", "vi faccio un culo così", persistendo in tale comportamento anche a seguito dell'intervento dell'arbitro designato;
- il deferito è comparso personalmente all'udienza del 28.05.2026;
- il PF ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo la sospensione di gg. 60 da ogni attività federale

**RITENUTO CHE**

- l'Ufficiale di gara deferito non ha negato gli addebiti contestati giustificandosi, tuttavia, con il fatto di essere stato oggetto durante la partita, e al termine della stessa, di offese ed espressioni maleducate rivoltegli dagli atleti;
- l'illecito contestato è quindi provato e il comportamento di Diego D'Antò va senz'altro censurato anche per la qualità di Ufficiale di gara rivestita dal medesimo che imporrebbe un comportamento irreprensibile e sempre adeguato nelle manifestazioni sportive caratterizzate, peraltro, dalla partecipazione anche di atleti minorenni;
- la misura della sanzione richiesta dal Procuratore federale può mitigarsi come da dispositivo che segue

P.Q.M.

Il Tribunale Federale irroga al sig. Diego D'Antò (tess. FIN. 469156) la sanzione della sospensione di giorni 30 (trenta) da ogni attività sociale e federale, per la violazione degli artt. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva, 1, 2, 5 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo, dell'art. 12 e 17 del Regolamento Organico, dell'art. 6 Statuto FIN, dell'art. 13 bis Statuto Coni, degli artt. 5(parti III e IV), 6.1 e 6.6 del Codice Etico e di Comportamento degli Ufficiali di Gara.

Si comunichi.


04.06.2026

Il Presidente

Avv. Adriano Sansonetti



Avv. Roberto Rinaldi



Avv. Massimo Mamprin

